

- (9) I provvedimenti messi in atto dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, espresso ex articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 72/245/CEE

La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I, dopo il punto 2.1.12.2. vanno inseriti i punti che seguono:

«2.1.13. "Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz" denota un radar quale quello definito all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2005/50/CE della Commissione (*) e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 di tale decisione.

2.1.14. "Apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 79 GHz" denota un radar quale quello definito all'articolo 2, punto(b) della decisione 2004/545/CE della Commissione (**) e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 di tale decisione.»

(*) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(**) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

- 2) Nell'allegato II A, dopo il punto 12.2.7. vanno inseriti i punti che seguono:

«12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

12.7.2. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».

- 3) Nell'appendice dell'allegato III A, dopo il punto 1.3. inserire i punti che seguono:

«1.3.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

1.3.2. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)»

Articolo 2

Modifica della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue.

- 1) Negli allegati I e III, inserire dopo il punto 12.6.4. i punti che seguono:

«12.7.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

12.7.2. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)».

- 2) Nell'allegato IX, alla pagina 2 di tutti i modelli del Certificato di conformità (COC), la voce 50 è sostituita da quanto segue:

«50. Osservazioni

50.1. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

50.2. veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 79 GHz: SI/NO (cancellare la menzione inutile)

50.3. Altre osservazioni

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'1° luglio 2006, se non vengono soddisfatti i requisiti della direttiva 72/245/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:

- a) cesseranno di ritenere validi — ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE — i certificati di conformità che, ai sensi di tale direttiva, accompagnano i veicoli nuovi;

- b) potranno rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi.

Le omologazioni di veicoli non dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz o da 79 GHz restano invariate.

2. A decorrere dall'1° luglio 2013 gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli dotati di un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz.